



PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA A SCUOLA

VISTA	la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 contenente Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
VISTA	la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (diritto per i parenti di assistere il paziente e particolari agevolazioni)
VISTO	il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 sulle strategie fondamentali della politica scolastica, in particolare sulla centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 in attuazione dell’art. 15 del DL n. 626/1994 (“tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso” e “nelle scuole è presente personale dirigente, docente, educativo, ATA adeguatamente formato)
VISTO	il Documento “Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee Guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’Intesa con il Ministero della Salute
VISTA	la Legge n. 67 del 1° marzo 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”
VISTO	il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
VISTA	la Direttiva del M.I.U.R. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e CM n. 8 del 6 marzo 2013. Indicazioni operative”
VISTO	il “Documento strategico d’intervento integrato per l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici, educativi e formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione e alla migliore qualità di vita”, A.G.D. in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, presentato in Senato il 7/11/2013

Il Protocollo definisce le modalità di somministrazione dei farmaci salvavita a scuola.

I farmaci a scuola non devono di norma essere somministrati, salvo casi necessari autorizzati da medici. I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione in orario scolastico può avvenire solo in caso di assoluta necessità e se risulta indispensabile.

I farmaci a scuola possono essere somministrati nei seguenti casi:

- malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad es. asma e diabete). Si somministrano i farmaci prescritti con l’indicazione circa orario, posologia e modalità di somministrazione;
- urgenze prevedibili (in patologie croniche note che possono comportare fatti acuti con necessità di farmaci salvavita, ad es. asma, diabete, epilessia).



Solo in questi casi possono essere somministrati i farmaci salvavita in base alle indicazioni fornite nel piano terapeutico. L'eventuale somministrazione dei farmaci prevede in ogni caso la chiamata d'urgenza al 118.

In tutti gli altri casi di malore dello studente si farà ricorso esclusivamente all'intervento del 118.

IL GENITORE O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEVE:

- fare richiesta scritta di somministrazione del farmaco salvavita al Dirigente
- accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione medica redatta dal medico curante o dallo specialista e attestante lo stato di malattia dello studente con la prescrizione specifica del farmaco da assumere (nome commerciale del farmaco, chiara descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia)
- precisare che la somministrazione del farmaco è possibile anche da parte di personale non sanitario
- fornire il farmaco in corso di validità all'istituzione scolastica.

IL MEDICO SPECIALISTA/CURANTE DEVE:

- redigere il **Piano terapeutico** indicando il nome commerciale del farmaco, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, la posologia, la conservazione, le modalità e i tempi di somministrazione, l'eventuale durata della terapia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE:

- organizzare momenti formativi per personale scolastico in servizio al fine di informarlo sulla procedura di somministrazione dei farmaci "salvavita"
- richiedere alla famiglia dello studente, che necessita di somministrazione dei farmaci salvavita, la documentazione necessaria (richiesta per intervento di somministrazione farmaci in ambito scolastico e certificazione medica da allegare ad essa)
- individuare tra il personale chi, in caso di bisogno, è nelle condizioni di intervenire con la somministrazione del farmaco (in via prioritaria chi ha seguito corsi di formazione sulla somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico)
- acquisire la disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco "salvavita"
- informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il farmaco il **piano personalizzato di intervento**
- garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci, nei limiti imposti dalla struttura scolastica
- prevedere il ricorso al Sistema Nazionale di Pronto Soccorso, dandone comunicazione alla famiglia, in caso di mancanza di personale scolastico per la somministrazione dei farmaci.

IL SOMMINISTRATORE DEVE:

- indicare la disponibilità alla somministrazione
- prendere visione del Piano terapeutico contenuto nel fascicolo personale dello studente presso la segreteria didattica
- approfondire la metodica di somministrazione del farmaco esplicitata nelle slide presentate durante il corso di formazione e pubblicate sul sito d'istituto in area riservata
- provvedere alla somministrazione del farmaco
- informare il Dirigente e il RSPP su eventuali criticità, in potenza o in atto.

IL PERSONALE IN SERVIZIO (tutti i docenti componenti: disciplinari, specializzati, tecnico pratici di laboratorio, supplenti o assistenti socio-educativi presenti in classe al momento della crisi) DEVE:

- mettere in atto la procedura di soccorso dello studente (anche se non ha dato la disponibilità alla somministrazione del farmaco) assicurandosi che lo stesso riceva cura e assistenza esplicitata nel **Piano personalizzato di intervento**



AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI:

L'auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove lo studente, per età (indicativamente tra i 12 e i 17 anni), esperienza, addestramento è autonomo nella gestione del suo problema di salute. In caso di auto-somministrazione dello studente il genitore compilerà l'allegato D.

Qualora si determini una crisi il personale scolastico sarà tenuto a mettere in atto esclusivamente la procedura di emergenza inserita nel piano di intervento. In nessun caso si potrà procedere alla somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico.

Il documento, parte integrante del PTOF, contiene i seguenti documenti:

- Allegato A - Richiesta di somministrazione del farmaco salvavita
- Allegato B - Piano Terapeutico
- Allegato C - Richiesta di prosecuzione della somministrazione del farmaco
- Allegato D - Richiesta di auto-somministrazione di farmaci

Il Dirigente
Antonio Francesco DIVICCARO